

Comune di Arcugnano
Provincia di Vicenza
Regione Veneto

P.A.T.

adeguamento L.R. 14/2017

Elaborato

RT

Relazione Tecnica Variante al PAT - adeguamento L.R. 14.2017

- Adozione D.C.C. n. del
- Approvazione D.C.C. n. del



COMUNE DI ARCUGNANO
Sindaco
Paolo Pellizzari

Ufficio Tecnico Comunale

Progettisti
Dott. Marco Zecchinato



STUDIO ZECCHINATO
URBANISTICA e AMBIENTE

Via Mottarella 17, 36040 Orgiano VI
Corso Fogazzaro 18, 36100 Vicenza

zecchinato@studiozecchinato.it
www.studiozecchinato.it

Gruppo di progettazione

Dott. Alberto Faggionato
Abitat S.I.T. s.r.l.

PAT – 1^ VARIANTE

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14

Marzo 2020

INDICE

1. L'INTRODUZIONE.....	2
2 LA QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO.....	4
3. LE MOTIVAZIONI E FINALITA'.....	5
4. I CONTENUTI.....	7
5. DICHIARAZIONE DI PROCEDURA VAS.....	9
6. LA NORMATIVA DI VARIANTE.....	10
Allegati.....	11

1. L'INTRODUZIONE

L'azione di governo del territorio a livello europeo, nazionale e regionale si è posta come obiettivo prioritario quello di azzerare il consumo di suolo non ancora urbanizzato entro il 2050, indirizzando le nuove strategie di sviluppo verso il recupero e la riqualificazione degli ambiti costruiti. La Regione del Veneto con l'approvazione della Legge n. 14 del 6 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" ha proseguito nella revisione della normativa urbanistica finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo.

Il Comune di Arcugnano, con la presente variante al Piano di Assetto del Territorio intende dare avvio all'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai nuovi e diversi dispositivi di controllo e contenimento della risorsa suolo. Attualmente il P.R.C. del Comune di Arcugnano è costituito da:

- Il P.A.T. vigente, approvato con deliberazione di Conferenza di Servizi del 21/07/2016 (ratificata con DPP n. 84 del 10/08/2016)
- Il P.I. DCC n. 19 del 05/04/2018 approvazione e successive varianti.

La L.R. 14 del 2017 ha previsto degli adempimenti da parte dei Comuni, al fine di raccogliere dati e le informazioni utili a definire, con successivo provvedimento della Giunta Regionale, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per ogni Comune.

Il primo adempimento è stata la compilazione, da parte dei Comuni, della scheda informativa (allegato A alla L.R. n. 14 del 2017), finalizzata a fornire informazioni territoriali utili per la predisposizione del provvedimento di Giunta Regionale, e l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 14 del 2017.

La Regione con provvedimento di Giunta, n. 668 del 25 maggio 2018, ha approvato il quantitativo massimo di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per i Comuni che hanno inviato la scheda informativa entro i termini di legge; con provvedimento n. 1325 del 10 settembre 2018 la Giunta regionale ha definito, invece, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti.

Proseguendo con gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale in parola, l'art. 13, comma 10 della medesima LR 14/2017, stabilisce che: *"entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione."* Tale termine è stato traslato al 30 settembre 2020 dalla L.R. 49 del 2019.

L'art. 14 della L.R. 14/2017 prevede l'approvazione della variante di adeguamento delle procedure semplificate, distinguendo i comuni dotati da quelli non dotati di PAT.

Nel caso del Comune di Arcugnano, che si è dotato di PAT, la legge prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, la seguente procedura: *"entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.*

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune."

L'iter di approvazione della variante al Piano di Assetto al Territorio non prevede, pertanto, l'approvazione di un Ente superiore ed esclude anche le forme di concertazione/partecipazione e le valutazioni di carattere ambientale (VAS). D'altra parte si tratta di variante di mero recepimento di disposizioni normative sovraordinate, pertanto prive di contenuti progettuali veri e propri.

L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla L.R. 14/2017, peraltro, non si concluderà con l'approvazione della variante al PAT, poiché sarà successivamente necessario procedere all'adeguamento del Piano degli Interventi, verificando le previsioni di trasformazione e provvedendo al loro contenimento entro i nuovi limiti fissati dalla Regione Veneto.

2. LA QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO

Come specificato nell'introduzione, la Giunta Regionale con deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018 ha approvato il provvedimento che stabilisce anche la quantità massima di consumo di suolo ammesso per ogni singolo Comune, confermando gli obiettivi della L.R. 14 del 2017 e, in particolare, il nuovo approccio culturale in tema di pianificazione territoriale.

Di seguito si riporta un estratto della tabella dell'allegato C della DGRV n. 668 del 2018, che indica la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Arcugnano:

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI			
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001+0,05=-0,50%; 0,06+0,10=-1%; 0,11+1,4=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha
28	24006	Arcugnano	Vicenza	27,46	16,48	87,71%	14,45	0,00%	0,00%	-0,50%	14,38

Come si rileva dalla tabella soprariportata la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Arcugnano è di Ha 14,38.

3. LE MOTIVAZIONI E LE FINALITA'

Con la LR 11/2004 la Regione aveva introdotto, tra i contenuti del PAT, il parametro della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), per limitare il consumo di suolo agricolo: *"...f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c); tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;..."*.

Tale definizione escludeva dal conteggio delle aree trasformabili con valenza di SAU, quelle che lo strumento urbanistico comunale (previgente PRG) già definiva come zona non agricola, ovvero tutte le aree già riconosciute come di espansione insediativa.

Allo scopo di perseguire nel migliore dei modi l'obiettivo dell'Unione europea di arrivare alla "quota zero" di consumo di suolo entro il 2050, la Regione Veneto, con la LR n. 14/2017, ha sostituito il parametro SAU con la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da trasformazione. Il nuovo disposto normativo di cui alla lettera f), comma 1 articolo 13 della LR 11/2004, ora prevede che il PAT: *"... f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;..."*.

Con la presente variante si recepisce pertanto la nuova disciplina che regola la quantità di consumo di suolo trasformabile. Si rileva peraltro nella LR 14/2017 che sono sempre consentiti, anche in deroga ai limiti di consumo di suolo stabiliti dal provvedimento regionale per ciascun Comune, gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata. Tali ambiti, così come prescritto dalla normativa, non coincidono necessariamente con quelli individuati dal PAT, poiché gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) sono espressamente definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera e) come:

"... e) ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;...".

Ne consegue che la variante al PAT dovrà contenere un elaborato grafico che definisca gli ambiti AUC, in coerenza con la definizione di legge, all'interno dei quali sono sempre ammissibili le trasformazioni edilizie, nel rispetto del dimensionamento complessivo e con i criteri definiti dalle norme del Piano degli Interventi.

Più in generale la presente variante al PAT dovrà:

- verificare i dati contenuti nella "Scheda Informativa - Allegato A" e relativi allegati redatta ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2017 approvati con D.G.C. n. 158 del 27.07.2017 e trasmessi alla Regione;
- correggere, qualora risultasse necessario, correggere la "Scheda Informativa - Allegato A" e ipotizzare il conseguente ricalcolo della quantità massima di consumo di suolo assegnato con D.G.R.V. n. 668/2018;
- verificare e/o correggere gli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati in sede di prima applicazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 14/2017 con D.G.C. n. 158 del 27.07.2017 e trasmessi alla Regione;

- verificare la coerenza fra il quantitativo di suolo consumabile con il residuo effettivo di S.A.U. trasformabile del P.A.T., e con quella residua a seguito dell'approvazione dei PI o loro varianti;
- adeguare gli elaborati del P.A.T. al fine di recepire il quantitativo di consumo di suolo e l'elaborato indicante gli "Ambiti di urbanizzazione consolidata" di cui sopra.

4. I CONTENUTI

La D.G.R.V. 668/2018 specifica che “...in sede di adeguamento, tutti i Comuni provvederanno alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella Scheda informativa, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 2 dell'Allegato B. Tale operazione consentirà ai Comuni di rivedere, laddove necessario, la stima dei valori esposti, anche confrontandoli con i Comuni appartenenti allo stesso ASO o ASO contiguo. In tale senso, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito regionale, un foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo Comune.”

Anche al cap. 2 dell'Allegato B della DGRV 668/2018 si specifica che “Ai fini delle verifiche di correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile un foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo comune, al seguente indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati>. Si ricorda che, ai sensi del comma 10 dell'art. 13 della L.R. n. 14/2017, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione copia integrale della variante di adeguamento della variante allo strumento urbanistico generale; contestualmente il Comune provvederà ad aggiornare i dati relativi alla scheda.”

Il Comune di Arcugnano con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18.08.2017 ha deliberato di approvare i seguenti elaborati previsti dalla L.R. n. 14/2017, agli atti comunali:

- la scheda A, allegata alla LR 14/2017, compilata dal Responsabile del Servizio;
 - l'elaborato grafico di individuazione degli ambiti di edificazione consolidata redatto dall'arch. Ioppolo Enrico;
 - la relazione descrittiva del metodo di calcolo;
- trasmettendoli successivamente alla Regione Veneto. I dati trasmessi sono stati restituiti, sotto forma di foglio elettronico, nel sito della Regione Veneto.

4.1. VERIFICA DATI SCHEDA INFORMATIVA

Come previsto dalla deliberazione G.R.V. 668/2018 si è proceduto alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella Scheda informativa, concludendo che i dati riportati possono essere confermati.

Si è inoltre provveduto ad una verifica ricognitiva della quantificazione della SAU residua, che risulta essere pari a:

- SAU trasformabile del PAT	Ha 12,25
- SAU utilizzata con i PI	Ha 1,5956
- SAU residua	Ha 10,6554

Essendo la SAU residua inferiore alla quantità massima di consumo di suolo ammessa, si conferma il dato (Ha 10,6554) come quantità massima di suolo consumabile con i futuri interventi urbanistici.

La presente variante al PAT recepisce, pertanto, questo nuovo limite e lo sostituisce al precedente limite definito come quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa; l'articolo 63 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT prevede che la Superficie Agricola Trasformabile è pari a 12,25 Ha, precisando che tale valore è prescrittivo e in sede di P.I. potrà subire un incremento massimo del 10%.

Vengono inoltre modificati tutti gli articoli delle Norme di Attuazione che contengono i riferimenti alla SAU, inserendo quale riferimento il limite massimo di “consumo di suolo”.

4.2. VERIFICA AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

La Regione Veneto, nella delibera di Giunta n. 668/2018 (allegato B – punto 3. La perimetrazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata”) ha evidenziato che: *“Dall’analisi delle perimetrazioni effettuate dai comuni in questa prima fase è emersa tuttavia un’eterogenea attuazione del disposto di legge. Le elaborazioni pervenute, infatti hanno evidenziato differenti interpretazioni della definizione contenuta nell’art. 2: amministrazioni che hanno effettuato una pedissequa perimetrazione, altre interpretandola in modo estensivo comprendendo zonizzazioni diverse e altre ancora che hanno utilizzato, aggiornandola, la carta di copertura del suolo fornita dalla Regione”*.

A fronte di questo scenario la Regione stessa, con la DGR n. 668 del 15 maggio 2018, ha voluto introdurre una interpretazione al disposto di cui all’art. 2 della Legge n. 14/2017, stabilendo che gli ambiti di urbanizzazione consolidata devono riferirsi allo zoning di cui al DM 1444/1968, come previsti dai Piani Regolatori Generali o alle classificazioni assimilabili dei Piani degli Interventi, avendo quest’ultimi non più l’obbligo alla conformazione delle zonizzazioni di decreto ministeriale.

Va inoltre precisato che, avendo l’obbligo di inserire nel PAT i suddetti ambiti di urbanizzazione consolidata, come espressamente previsto al comma 9 dell’art. 13 della L.R. 14/2017, il Comune può confermare o rettificare quanto già trasmesso nel 2017, secondo la vigente pianificazione urbanistica comunale.

Tale perimetrazione, oggetto di verifica, è stata aggiornata rivedendo i bordi del perimetro per adeguarli a quanto approvato con le varianti al PI.

La presente variante consiste, pertanto, nell’introduzione tra gli elaborati di PAT di una nuova Tavola di individuazione degli AUC, la tavola “Elaborato n. 05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata”, in conformità all’art. 2, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 14/2017.

I Piani degli Interventi che saranno adottati successivamente alla presente Variante al PAT dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore sopra determinato e ai disposti della LR 14/2017 e della DGR n. 668 del 15 maggio 2018. A cura del Comune dovrà essere predisposto apposito Registro del Consumo di Suolo con annotate le superfici corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo e le superfici delle stesse aree di previsione che consumano suolo, che sono state effettivamente attuate e/o che sono in fase di realizzazione.

Gli elaborati, già inviati in Regione Veneto ai sensi dell’art. 4 comma 5 LR 14/2017, costituiscono degli allegati alla presente variante.

5. DICHIARAZIONE DI PROCEDURA VAS

Con DGR n. 1366 del 18 settembre 2018 avente per oggetto “Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018” è stato precisato che trattandosi di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo le amministrazioni comunali possono avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017.

Poiché la Variante al PAT si limita a recepire le disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo, adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018, la stessa non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS.

6. LA NORMATIVA DI VARIANTE

Le norme tecniche del PAT sono state adeguate alla presente variante, alla quale si allegano le NTA comparative con:

- parti stralciate in grassetto con carattere ~~barrato~~;
- parti modificate/di nuova introduzione in grassetto con carattere **rosso**.

Allegati:

Scheda e ambiti di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18.08.2017.